

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2024, n. 295

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

- 1 Oggetto
- 2 Requisiti dei beneficiari
- 3 Comparti di intervento
- 4 Regime dell'aiuto
- 5 Durata, tipologia e importo dei finanziamenti
- 6 Garanzie dei finanziamenti
- 7 Modalità di presentazione delle domande di finanziamento
- 8 Istruttoria delle domande di finanziamento
- 9 Decadenze

1 Oggetto

1.1. I presenti indirizzi definiscono, ai sensi dell'articolo 3 , primo comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, di seguito Fondo, per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 5, comma 1, lettera d) e 5-bis della legge regionale 80/1982 e dell'art. 7 , commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

2 Requisiti dei beneficiari

2.1. I beneficiari dei finanziamenti di cui al punto 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola o annotate con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici) e, se imprese cooperative, sono iscritte altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- b) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;
- c) trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione;
- d) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfano le condizioni previste per l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori.

3 Comparti di intervento

3.1. Sono ammissibili a finanziamento le ristrutturazioni finanziarie delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli operanti in uno o più delle seguenti categorie di prodotti agricoli:

- a) cereali;
- b) prodotti lattiero caseari;
- c) carni;
- d) proteoleaginose;
- e) ortofrutta;
- f) olive;
- g) miele;
- h) produzioni biologiche;
- i) produzioni vivaistiche;
- j) uva e vino;

k) prodotti somministrati o commercializzati in agriturismi.

3.2. Qualora l'impresa operasse nella trasformazione e commercializzazione anche in altri comparti, e diversi da quelli di cui al punto 3.1., il finanziamento è concesso ove l'incidenza degli altri comparti rispetto al fatturato globale dell'impresa stessa, da dimostrarsi con documentazione contabile e/o fiscale, sia inferiore al quindici per cento del fatturato globale stesso.

4 Regime dell'aiuto

4.1. I finanziamenti agevolati sono erogati in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) della Commissione del 13 dicembre 2023 n. 2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4.2. L'aiuto consiste nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2831/2023.

5 Durata, tipologia e importo dei finanziamenti

5.1. I finanziamenti sono erogati dalla banca che ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 80/1982.

5.2. La durata minima dei finanziamenti è di cinque anni compreso il periodo di preammortamento; la durata massima è di quindici anni, compreso il periodo di preammortamento.

5.3. Gli interventi di consolidamento determinano il riequilibrio e il risanamento della situazione finanziaria aziendale. Nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera esposizione debitoria netta a breve termine dell'impresa, la banca provvede all'erogazione di un finanziamento di consolidamento atto al raggiungimento della percentuale stessa.

5.4. Gli interventi di consolidamento si riferiscono alle esposizioni debitorie risultanti da una situazione contabile, verificabile ed analitica, non antecedente i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

5.5. L'esposizione debitoria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza entro i ventiquattro mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento agevolato per mezzo di una relazione istruttoria, redatta in base all'elencazione delle poste contabili attive e passive, secondo il modello approvato e messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo.

5.6. Sono escluse dall'esposizione debitoria a breve termine di cui al punto 5.5. le passività a breve termine non direttamente correlate all'attività dell'impresa e le passività a breve termine riconducibili ad estinzioni anticipate di debiti a medio-lungo termine, ad eccezione dei debiti a medio lungo termine erogati ai sensi della legge regionale 80/1982 e quelli relativi ad investimenti per i quali l'impresa ha presentato, ai sensi di altre normative, una richiesta di agevolazione non erogata per carenza di risorse.

5.7. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da terzi.

5.8. Nel caso di imprese con unità tecnico-economiche situate anche al di fuori del territorio regionale, i dati contabili di cui al punto 5.5. sono riferiti, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità situate nel territorio regionale.

5.9. Fatto salvo quanto previsto dal punto 5.8, nel caso di imprese che svolgono anche attività diverse da quelle di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le relative poste contabili di cui al punto 5.5 sono considerate, al fine di determinare il valore netto della esposizione debitoria oggetto degli interventi di consolidamento, per una quota pari a quella del fatturato riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, purché tale quota, aumentata dell'eventuale quota di fatturato riferibile esclusivamente all'attività di produzione dei prodotti agricoli, sia superiore al settanta per cento.

5.10. Ai fini della determinazione della quota di cui al punto 5.8, il fatturato preso in considerazione è quello relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso.

5.11. Qualora, a causa di eventi eccezionali, il fatturato di cui al punto 5.10 non fosse rappresentativo del normale andamento finanziario ed economico dell'attività d'impresa, può essere preso in considerazione quello riferito all'anno precedente.

5.12. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo avere accertato che l'importo dell'aiuto non comporta il superamento del limite previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 . A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello approvato e messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'arco dei tre anni precedenti.

5.13. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 15.000,00 euro e quello massimo è pari a 500.000,00 euro, elevato a 1.000.000,00 di euro per le cooperative, i consorzi e le società consortili.

6 Garanzie dei finanziamenti

6.1. I finanziamenti sono erogati alle imprese che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito a fronte della costituzione di garanzie in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca medesima.

6.2. Ai sensi dell'articolo 7, comma quarto, della legge regionale 80/1982, la banca si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo del capitale finanziato e ad essa competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al punto 6.1..

7 Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

7.1. La domanda di finanziamento è presentata alla banca, è redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo e corredata dalle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari e il possesso dei requisiti relativi agli aiuti de minimis.

7.2. Ulteriori finanziamenti per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione, da parte della banca con le disponibilità del Fondo, di un finanziamento con finalità di consolidamento, tranne nel caso di estinzione anticipata di precedenti finanziamenti agevolati ai sensi della legge regionale 80/1982.

8 Istruttoria delle domande di finanziamento

8.1. In applicazione dell'articolo 5-bis , comma 2, della legge regionale 80/1982, l'istruttoria è effettuata dalla banca che accerta il possesso dei requisiti previsti e, a conclusione, trasmette all'Amministratore del Fondo:

- a) la domanda di finanziamento comprensiva degli allegati di cui al punto 7.1;
- b) la relazione istruttoria di cui al punto 5.5.;
- c) la lettera di comunicazione della Banca sull'affidabilità creditizia del beneficiario.

8.2. Sulla base della relazione istruttoria ricevuta dalla banca, l'Amministratore del Fondo calcola l'ammontare dell'aiuto e, in applicazione dell'articolo 5-bis , comma 1, della legge regionale 80/1982, dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento; l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento da parte della banca e stipula del relativo contratto.

8.3. La banca eroga i finanziamenti in un'unica soluzione e, entro trenta giorni, ne dà comunicazione all'Amministratore del Fondo.

8.4. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la Banca presenta all'Amministratore del Fondo, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta realizzazione del consolidamento stesso, la dichiarazione che ne conferma il

realizzo, dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale.

8.5. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 80/1982.

8.6. L'Amministratore del Fondo ha facoltà di effettuare presso la banca, come anche presso i beneficiari, gli accertamenti ritenuti opportuni e tesi alla verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.

9 Decadenze

9.1. Qualora emerga che il finanziamento è stato erogato sulla base di dichiarazioni o documenti falsi, o che sono venuti meno i requisiti di ammissibilità al finanziamento, i beneficiari decadono dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate maggiorate degli interessi, come previsto dall'articolo 7, settimo comma, della legge regionale 80/1982.

9.2. È altresì prevista la decadenza dell'aiuto e il recupero delle somme nel caso di estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione dei finanziamenti medesimi.